

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
PER I MINORENNI  
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

n. 3431 /2017 Prot.

del 18/08/17

**A organi di polizia  
(Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali)**

**Regione Piemonte-Assessorato Sanità**

**Regione Piemonte – Assessorato Politiche Sociali**

**Regione Valle d'Aosta-Assessorato Sanità**

**Regione Valle d'Aosta– Assessorato Politiche Sociali**

**Alle Prefetture del Piemonte e della Valle d'Aosta**

**Alla Commissione Territoriale per il riconoscimento  
dello status di rifugiato e della protezione internazionale**

**Dr. Laura Cassio  
laura.cassio@interno.it**

**E p.c. A S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Torino  
Al Sig. Presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino**

**Ai sostituti  
Alla P.G. in sede**

**OGGETTO: Accertamento dell'età nei confronti delle persone straniere  
minorenni non accompagnate e sprovviste di documenti. Procedura ed Organo  
competente.**

**Essendo sempre maggiori i quesiti nella materia di cui all'oggetto, ed  
essendosi consolidata la giurisprudenza del Tribunale per i minorenni del  
Piemonte e della Valle d'Aosta circa l'interpretazione della Legge Zampa ( n. 47  
del 7.4.2017) A le chiarisco che una persona che si dichiara minorenni deve  
essere trattata come tale finchè non vi sia, eventualmente, un riscontro  
contrario. In particolare, in mancanza di documenti, si dovrà procedere**



all'accertamento dell'età secondo il protocollo, formalmente o informalmente, condiviso con le Asl di territori, previo rilevamento dattiloscopico.

Tale accertamento, associato al CUI assegnato dalla Questura, verrà caricato in Banca dati e comunicato al mio ufficio che procederà, quindi, a richiedere al Tribunale per i minorenni un provvedimento sia di ratifica della collocazione della persona in questione, sia di accertamento dell'età.

Il provvedimento verrà comunicato anche all'interessato ( oltre che ai servizi ed alla Questura), che potrà eventualmente impugnarlo.

Finchè, quindi, questo percorso processuale non sarà concluso ( con una decisione su reclamo, oppure con il decorso dei termini per impugnare il provvedimento del T.M.) la persona che si sia dichiarata minorenni verrà ritenuta tale anche a fronte di un accertamento medico contrario ( o a fronte di un mutamento di dichiarazioni da parte dell'interessato).

Qualora si accerti un'età incompatibile con quella dichiarata dovrà essere trasmessa all'A.G. la C.N.R. per violazione dell'art. 495 c.p.

Il direttore di un Centro di Accoglienza, o di una Comunità non è mai Tutore della persona minorenni, nè può esserlo, per espresso divieto contenuto nella L.149/01, all'art. 3 co. 2 seconda parte: « *Gli stessi [i legali rappresentanti delle comunità] e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore della comunità ... Non posso essere chiamati a tale incarico [ di tutore]*».

Tuttavia esercita i poteri tutelari in via provvisoria, sempre secondo quanto stabilito dalla L. 149/01, art. 3, co. 1: «*I legali rappresentanti delle comunità... esercitano i poteri tutelari sul minore affidato... fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore....*»; L. 149/01, art. 3, co. 2 prima parte: «*...entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore...*».

La presenza di una persona straniera non accompagnata minorenni sul nostro territorio deve immediatamente essere segnalata ( dal CAS, dalla Questura, dal S.S. o chi ne rilevi in qualsiasi modo la presenza sul nostro territorio) al mio ufficio e, contestualmente, deve essere attivata la procedura ( nell'ordine: dattiloscopici, CUI, accertamento dell'età, ove il ragazzo non sia in possesso di documenti identificativi idonei e validi ) trasmettendo gli esiti sempre al mio ufficio, che formulerà al Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta la richiesta di ratifica dalla collocazione ( se idonea, ovvero con richiesta di modifica della collocazione, se inidonea) e di accertamento dell'età sulla base degli esiti dell'accertamento medico.

Dal momento in cui la persona si dichiara minorenni non può essere più mantenuta in un CAS ( o qualsivoglia struttura per adulti), ma deve essere trasferita, a cura dei servizi di territorio, presso una struttura autorizzata all'accoglienza di persone minorenni.

Quando il Giudice tutelare, che è parallelamente competente alla nomina del tutore, abbia lo nominato, diventa il giudice competente in via esclusiva ad occuparsi, insieme al tutore, delle vicende successive che riguardano quel

**minorenne, essendo la competenza del T.M. unicamente finalizzata alla ratifica della prima accoglienza ed all'accertamento dell'età.**

**La medesima procedura va seguita anche nel caso di persone minorenni straniere non accompagnate che siano "vittime di tratta", con la differenza che l'accoglienza sarà fatta dall'ambulatorio Bambi c/o l'Ospedale Regina Margherita di Torino in collaborazione con il servizio di Medicina Legale della Città della Salute.**

**Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni  
di Piemonte e Valle d'Aosta**

